

## CAPITOLO XVI

**TRASPORTI AVENTI CARATTERISTICHE PARTICOLARI****Art. 129****TRASPORTI ECCEZIONALI**

Sono trasporti eccezionali quelli che non soddisfano alle normali condizioni previste per il carico e la circolazione dei veicoli.

Tali trasporti sono specificatamente indicati nelle "Norme per l'effettuazione dei Trasporti Eccezionali" e, per i trasporti internazionali, nel Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale (RIV), e nelle Direttive per il carico (Allegato II al RIV, Tomo 1).

I trasporti eccezionali devono essere preventivamente autorizzati sulla rete FS dalla Rete Ferroviaria Italiana, che specificherà nell'autorizzazione le eventuali prescrizioni di inoltro.

Gli iter procedurali per l'inoltro dei trasporti eccezionali sono regolamentati da specifica normativa della Rete Ferroviaria Italiana.

Le Direzioni Compartimentali Infrastruttura, per il territorio di propria competenza, sono tenute a presidiare affinché gli interventi all'infrastruttura non rendano più svantaggiosi i profili minimi degli ostacoli delle linee.

**Art. 130 Soppresso****Art. 131****TRASPORTI PARTICOLARI SU UNO O PIÙ CARRI**

**(Grossi massi, colli indivisibili, ecc.) (1)**

**A) I trasporti merci devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Internazionale Veicoli (RIV ed Allegato II al RIV)**

1. Soppresso.
2. Soppresso.

---

(1) Queste norme riguardano soltanto le linee ad aderenza naturale; sulle linee a dentiera questi trasporti sono esclusi.

**B) Trasporti di colli di massa elevata**

3. Agli effetti della normativa di esercizio di cui ai successivi commi 5 e 7, sono da considerare «colli di massa elevata» quelli di massa indivisibile superiore a 20 t.

4. Per il carico di detti colli dovrà essere verificato il rispetto delle norme di carico contenute nell'Allegato II al RIV, Tomo 1 e Tomo 2.

5. L'inoltro di carri carichi di colli di massa elevata deve essere fatto di regola soltanto con treni merci esclusi quelli per trasporti derrate e simili.

6. Soppresso.

7. I carri carichi di colli di massa elevata possono essere manovrati a spinta ed a gravità a condizione che la loro massa totale sia inferiore a 100 t. (1)

**C) Trasporti per i quali occorre l'impiego di più di un carro**

8. Per i trasporti per i quali occorre l'impiego di più di un carro valgono le norme per il carico dei carri contenute nell'Allegato II al RIV, Tomo 1 e Tomo 2. I trasporti su carri con bilico sono trasporti eccezionali, ai sensi dell'Allegato II al RIV, Tomo 1 punto 7, e come tali le prescrizioni per la loro esecuzione sono riportate nelle relative autorizzazioni emesse dalla Rete Ferroviaria Italiana.

9. Soppresso.

10. Soppresso.

11. Soppresso.

12. Soppresso.

13. Soppresso.

14. Soppresso.

15. Soppresso.

16. I trasporti di rotaie e tondini di ferro effettuati su coppie di carri senza bilico, devono essere realizzati secondo quanto previsto dall'Allegato II al RIV, Tomo 1 e Tomo 2, con l'obbligo di divieto di manovra a spinta e gravità.

17. Soppresso.

---

(1) Ai carri deve essere applicata l'etichetta M249 ter od M249, rispettivamente, quando la loro massa totale sia uguale o superiore a 100 t, oppure inferiore.

**18.** L'inoltro dei trasporti di rotaie effettuati su carri senza bilico appositamente attrezzati deve avvenire in base a quanto previsto dall'Allegato II al RIV.

I trasporti di rotaie effettuati con complessi di carri specializzati immatricolati FS tipo Vrt o Vrtz non previsti dall'Allegato II al RIV, possono essere inoltrati, in traffico interno, alle condizioni seguenti.

L'inoltro di complessi specializzati per il trasporto di rotaie da 18, 24 e 36 m (coppie, terne, quaterne o cinquine di carri tipo Vrt o Vrtz) deve avvenire, di norma, a treno completo.

In caso di necessità è consentito l'inoltro in composizione a treni merci, di uno o più di tali complessi, fino ad un massimo di 16 veicoli, ubicati in coda.

L'inoltro di complessi specializzati per il trasporto di rotaie da 108 m (settime di carri tipo Vrtz) deve avvenire con apposito treno merci costituito da massimo due complessi di rotaie da 108 m ed altri carri fino all'eventuale completamento della prestazione.

È ammessa l'aggiunta in coda assoluta di un carro attrezzi.

L'inoltro di complessi specializzati per il trasporto di rotaie da 144 m (ottavine di carri tipo Vrtz) deve avvenire con apposito treno merci costituito da massimo due complessi di rotaie da 144 m ed altri carri carichi fino all'eventuale completamento della prestazione.

È ammessa l'aggiunta in coda, dopo il primo o il secondo complesso di rotaie da 144 m, di un carro attrezzi e/o di carri carichi o vuoti per garantire il rispetto dell'Art. 72/7 e 72/10 (percentuale minima di massa frenata nella parte rimorchiata e nella seconda metà nonché massa frenata del veicolo di coda e degli ultimi 10 assi).

È ammesso, dopo il primo complesso di rotaie da 144 m e due carri carichi con massa per asse (tara + carico) minima di 16 t, l'aggiunta di complessi per il trasporto di rotaie da 18, 24 e 36 m (coppie, terne, quaterne o cinquine di carri tipo Vrt o Vrtz), carichi, fino all'eventuale completamento della prestazione.

Ai trasporti di rotaie da 108 m e 144 m si applicano le seguenti modalità di circolazione integrative comuni:

— il primo complesso deve essere ubicato attiguo alla locomotiva mentre l'altro deve essere separato dal primo da almeno 2 carri carichi, aventi una massa per asse (tara+carico) minima di 16 t;

— i treni interessati dai trasporti non devono superare la velocità di 30 km/h sui rami deviati degli scambi;

— il veicolo di coda deve essere munito di freno efficiente e, se vi funziona il solo freno a mano, deve essere occupato da frenatore;

— sono vietati il rinforzo in coda nonché le manovre a spinta e a gravità (applicazione dell'etichetta M249 bis).

Allo scopo di non provocare fluttuazioni anormali del convoglio, il personale di condotta deve curare:

— che la fase di avviamento e di ripresa della corsa sia graduale e limitata, specie quando il tracciato delle linee presenta curve;

— di evitare, per quanto possibile, frenature a fondo a bassa velocità.

A tal fine l'agente addetto alla formazione treni dovrà indicare nel modulo M. 40 da consegnare al personale di condotta che il treno trasporta rotaie da 108 m o 144 m e prescrivere di non superare la velocità di 30 km/h sui rami deviati degli scambi.

### **Art. 132**

#### **TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE**

**1.** I trasporti di merci pericolose devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) e delle leggi e normative vigenti.

**2.** L'agente addetto alla formazione treni deve avvisare per iscritto il personale di condotta del trasporto di esplosivi, utilizzando la formula:

“Carro n. ... contenente esplosivi della classe 1 del RID, per ...”.

**3.** Il personale addetto alla formazione treni deve comunicare per iscritto agli agenti designati dalla Rete Ferroviaria Italiana (DM, DCO, DU) se nel trasporto sono previste una o più delle seguenti tipologie di merci:

a) esplosivi (classe 1 del RID);

b) gas liquefatti refrigerati (classe 2 del RID) per i quali in lettera di vettura è obbligatoria l'indicazione della data di possibile apertura delle valvole di sicurezza del serbatoio contenente tali gas;

c) materie radioattive fissili (classe 7 del RID).

Il DM/DCO/DU deve estendere l'avviso con dispaccio a tutte le stazioni interessate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel caso di presenza di una o più delle tre suddette tipologie di merci.

### **Art. 133**

#### **TRASPORTI DI BESTIE FEROCI**

I trasporti di bestie feroci si effettuano di norma con treni merci. Sulle linee non servite da treni merci potranno aver luogo con treni viaggiatori, avendo cura di collocare i carri lontano dalle carrozze con viaggiatori.